

BOZZE DI STAMPA

25 novembre 2008

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio,
la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
niversitario e della ricerca (1197)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

POLI BORTONE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per il triennio 2009-2011 le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa.

2. Le università di cui al comma 1 sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi all'anno 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.2

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui al-

l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le università di cui al comma 1 sono ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo, certificato con le medesime modalità».

1.3

Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2009».

1.103

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ciascuno anno» con le seguenti: «Ciascun anno» e le parole: «21 dicembre» con le seguenti: «31 dicembre».

1.4

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «hanno superato» aggiungere le seguenti: «nell'ultimo triennio».

1.10

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fermo restando» a: «n. 31».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2008 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2009».

1.5

MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «non possono procedere» fino alla fine del comma con le seguenti: «possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente per posti di ricercatore universitario e comunque entro il limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.6

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto autorizzato in deroga dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le università che presentino un piano di programmazione pluriennale, approvato in accordo con il Governo, che preveda un effettivo rientro dallo stato di disavanzo».

1.7

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «fatte salve quelle relative a procedure concorsuali e di valutazione comparativa i cui atti siano approvati entro il 31 dicembre 2008».

1.8

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori programmate per l'anno 2008 le cui procedure sono già concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

ASCIUTTI, PITTONI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.11

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009».

1.12

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009».

1.13

DE FEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'università L'Orientale di Napoli, in ragione della specificità degli insegnamenti ivi impartiti, nonché della sua particolare organizzazione didattica».

1.14

Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università di cui al comma 1 sono ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il limite di un contingente di ricercatori complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente».

1.15

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuiti prioritariamente alle università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non abbiano superato il limite annuale di cui al comma 1».

1.16

LIVI BACCI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2009,».

1.17

POLI BORTONE

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatta eccezione per le università che inoltrano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un piano economico di rientro nel pareggio di bilancio, soggetto all'approvazione del Ministro».

1.18

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le medesime limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle università statali nei cui bilanci figurino spese per rimborsi di mutui, anticipazioni e prestiti in misura superiore al 15 per cento della somma tra il Fondo di finanziamento ordinario e l'ammontare complessivo di tasse e contributi pagati dagli studenti, detratti gli oneri totali per le spese fisse di personale».

1.19

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 non trovano applicazione nei confronti delle università statali per le quali continua a valere il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

3-bis. All'onere derivante dal comma 3, si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1.20

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» *con le seguenti:* «fermo restando il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

1.21

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente» *con le seguenti:* «nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente».

1.24

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, CANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

Conseguentemente sostituire il capoverso con il seguente:

«Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università è integrata di euro 34 milioni per l'anno 2009, di euro 81 milioni per l'anno 2010, di

euro 128 milioni per l'anno 2011 ed euro 151 milioni a decorrere dall'anno 2012».

1.25

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo determinato e indeterminato».

1.22

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, CANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 70 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari».

1.23

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, CANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore all'80 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per una quota non superiore al 15 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 5 per cento all'assunzione di professori ordinari».

1.26

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «a tempo determinato e indeterminato», con le seguenti: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.27

ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a tempo determinato e indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.28

SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a tempo determinato e indeterminato» con le seguenti: «universitari».

1.29

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «determinato e».

1.30

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, CANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «nel pieno rispetto della direttiva 2005/71/CE,».

1.31

ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «e indeterminato» inserire le seguenti: «, per una quota non inferiore al 10 per cento ai trasferimenti».

1.32

Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari».

1.66

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 1, comma 650» inserire le seguenti: «, nonché le chiamate di professori ordinari e associati e la nomina di ricercatori con oneri a totale carico, per almeno nove anni, di soggetti privati convenzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.67

ASCIUTTI

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 1, comma 650» inserire le seguenti: «, nonché le chiamate di professori ordinari e associati e la nomina di ricercatori con oneri a totale carico, per almeno nove anni, di soggetti privati convenzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.104

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «autorizzazione legislativa» con le seguenti: «autorizzazione di spesa» e le parole: «ed euro» con le seguenti: «e di euro».

1.33

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 4.

1.34

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, CANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione».

1.35

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio *curriculum* scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari apparte-

menti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessari le suppletive» con le seguenti: «di formazione delle liste».

1.36

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari appartenenti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive» con le seguenti: «di formazione delle liste».

1.38

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista, diversa per ogni singola valutazione comparativa, di otto commissari eletti tra i professori ordinari appar-

tenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. I professori eletti in più di una lista devono optare prima del sorteggio. Dopo le opzioni, le liste sono integrate facendo ricorso agli eletti immediatamente seguenti e, ove necessario, mediante elezioni suppletive, anche di appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione».

1.200

BEVILACQUA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero doppio rispetto al numero dei commissari necessari per ogni singola procedura concorsuale.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "triplo" con la parola: "doppio"».

1.201

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare e alla medesima Università che ha richiesto il bando. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari, provenienti anche da paesi dell'Unione Europea, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto

al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione».

1.39

LIVI BACCI

Al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari di I fascia sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari di II fascia sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, da due professori ordinari e due professori associati sorteggiati, i primi, in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari e i secondi in una lista di commissari eletti tra i professori associati, appartenenti, in entrambi i casi, al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione».

1.40

PITTONI, ADERENTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte» *con le seguenti:* «Le procedure di valutazione comparativa indette nella prima e seconda sessione 2008 per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia sono espletate mediante costitu-

zione di una commissione per ogni bando di concorso. Ciascuna commissione è composta».

1.41

ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e II» e sostituire le parole: «in numero triplo» con le seguenti: «in numero doppio».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario o associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori, di cui due ordinari e due associati, sorteggiati in una lista di commissari eletti rispettivamente tra i professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero doppio rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari, straordinari e associati appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari o associati pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione».

1.202

CORONELLA

Al comma 4, sostituire la parola: «triplo» con la parola: «doppio».

1.53

POLI BORTONE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «della prima e».

1.42

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e della seconda».

1.50

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da un professore ordinario» sino a: «e da quattro professori ordinari» con le seguenti: «da cinque professori ordinari».

1.51

LIVI BACCI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione» con le seguenti: «sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando».

1.48

PITTONI, ADERENTI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lista di commissari eletti», inserire le seguenti: «con voto limitato».

1.49

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, IANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «eletti tra i professori ordinari» aggiungere le seguenti: «, anche comunitari.».

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il medesimo decreto disciplina altresì le modalità di partecipazione alle commissioni di professori ordinari appartenenti ad università di paesi dell'Unione europea.».

1.43

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione» con le seguenti: «in numero doppio rispetto al numero dei commissari necessari per ogni singolo concorso.».

1.44

ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo» con le seguenti: «in numero doppio.».

1.45

D'ALIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo» con le seguenti: «in numero doppio.».

1.46

BARELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «in numero triplo» con le seguenti: «e, se necessario, a settori affini in numero fino al triplo.».

1.47

D'ALIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo rispetto al numero» con le seguenti: «in numero pari a quello».

1.52

PROCACCI

Al comma 4, sostituire le parole: «complessivamente necessari nella sessione» con le seguenti: «necessari per ogni singola procedura».

1.203

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare e alla Università che ha richiesto il bando».

1.55

D'ALIA

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «pari o».

1.56

POLI BORTONE

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Ciascun commissario può partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione. I commissari non possono partecipare a due sessioni d'esame consecutive».

1.57

PITTONI, ADERENTI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ciascun professore ordinario o straordinario può essere membro di una sola commissione per ogni fascia o settore salvo che il numero degli eletti non sia tale da consentire che ciascuno di essi faccia parte in ogni sessione di una sola commissione per ogni fascia e settore».

1.58

VALDITARA, *relatore*

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.59

ASCIUTTI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

1.60

CECCANTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230».

1.61

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n.230,» aggiungere le seguenti: «ivi incluse quelle della seconda sessione 2008».

1.62

ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e da due professori ordinari sorteggiati nella lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando» *con le seguenti:* «e da due professori sorteggiati nella lista di commissari eletti tra i professori ordinari e associati appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari, straordinari e associati appartenenti al settore oggetto del bando».

1.63

LIVI BACCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando» *con le seguenti:* «da un professore, ordinario nel caso in cui sia nominato dalla facoltà un professore associato, o associato, nel caso in cui sia nominato dalla facoltà un professore ordinario, e da un ricercatore, sorteggiati rispettivamente, tra i professori ordinari, associati o tra i ricercatori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando».

1.64

LIVI BACCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione» *con le seguenti:* «sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando».

1.68

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «di commissari eletti» *sino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* «formata dai

professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive» con le seguenti: «di formazione delle liste».

1.65

PITTONI, ADERENTI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «lista di commissari eletti», inserire le seguenti: «con voto limitato».

1.72

BARELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo» con le seguenti: «e, se necessario, a settori affini in numero fino al triplo».

1.73

D'ALIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in numero triplo rispetto al numero» con le seguenti: «in numero pari a quello».

1.69

PITTONI, ADERENTI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «doppio».

1.70

D'ALIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «doppio».

1.71

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «doppio».

1.74

PROCACCI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «complessivamente necessari nella sessione» con le seguenti: «necessari per ogni singola procedura».

1.105

POSSA, ASCIUTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: "essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al numero 1) del primo comma, l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma"».

1.75

ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».

1.76

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».

1.77

PITTONI, ADERENTI

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Con il decreto di cui al precedente periodo sono, in particolare, definiti i criteri e le procedure atti a garantire l'anonimato dei commissari eletti e sorteggiati fino alla data di svolgimento della procedura di valutazione comparativa».

1.78

IL RELATORE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi».

1.79

VITA, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 7, dopo le parole: «è effettuata sulla base» inserire le seguenti: «dei curricula».

1.80

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» inserire le seguenti: «illustrati davanti alla commissione,» .

1.102

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «ivi compresa la tesi di dottorato,» inserire le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

1.81

LIVI BACCI

Al comma 7, dopo le parole: «tesi di dottorato» aggiungere le seguenti: «illustrati e discussi dal candidato di fronte alla commissione e».

1.82

POSSA, ASCIUTTI

Al comma 7, dopo le parole: «ivi compresa la tesi di dottorato,» inserire le seguenti: «nonché sulla base della loro illustrazione davanti alla commissione,».

1.83

Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 7 dopo la parola: «individuati» aggiungere le seguenti: «per ciascun settore scientifico-disciplinare».

1.84

ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 7, sostituire le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.85

VITA, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.86

ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 7, sostituire le parole: «sentito il Consiglio universitario nazionale» con le seguenti: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

1.87

VITA, SOLIANI, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla base di un seminario pubblico sulla propria attività di ricerca tenuto da ciascun candidato».

1.88

POLI BORTONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche all'estero, che hanno espletato uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, ovvero risultano titolari di un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – o di contratti a tempo determinato o di formazione retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata – sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste comma 7, le università con chiamata diretta possono attingere all'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.500

ESPOSITO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ferma restando la transitorietà delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari fino al 31 dicembre 2009 di cui al precedente comma 5, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, a domanda e senza aggravio di spesa, possono essere trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, previa valutazione comparativa prevista nel comma precedente».

1.89

IL RELATORE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo la parola: "ricercatori" sono aggiunte le seguenti: "e dei professori universitari";

b) all'ultimo periodo la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro" e dopo la parola: "ricercatore" sono aggiunte le seguenti: "o il professore universitario"».

1.90

ASCIUTTI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo la parola: "ricercatori" sono aggiunte le seguenti: "e dei professori universitari";

b) all'ultimo periodo la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro" e dopo la parola: "ricercatore" sono aggiunte le seguenti: "o il professore universitario"».

1.91

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età».

1.92

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età».

1.93

PROCACCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La composizione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 per il reclutamento dei professori di II fascia e dei ricercatori universitari si applica ai bandi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La precedente composizione potrà essere confermata per i successivi bandi con il decreto ministeriale di cui al comma 7».

1.94

RUSCONI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Limitatamente ai bandi per posti di professore universitario di I e II fascia, già emanati dalle università alla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori sono autorizzati a fissare al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».

1.95

POLI BORTONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il triennio 2009-2011 non si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

1.96

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue:
«(Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).

1.97

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 16, commi 1 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse, rispettivamente, le parole: »di diritto privato« e le parole: "e con la natura privatistica delle fondazioni medesime"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue:
«(Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).

1.98

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "fondazioni universitarie" sono inserite le seguenti: "e delle università"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue:
«(Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).*

1.99

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "0,19 per cento"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue:
«(Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).*

1.100

PROCACCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i trasferimenti dei docenti e dei ricercatori tra le università sono consentiti in corso d'anno e, comunque, in ogni tempo indipendentemente dai termini previsti dalla precedente normativa».

1.101

PITTONI, ADERENTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte co-

stituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo.

Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

1.204

RUSCONI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue:
«Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca premesso che l'articolo 1, comma 4, detta nuove norme in merito alla procedura per la formazione delle commissioni per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie volte a favorire l'inserimento, nell'ambito delle predette commissioni, di professori provenienti da università estere.

G1.101

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI, LI GOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca, considerato che all'articolo 1 vengono stabilite norme per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca, in relazione a quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, rilevato che la globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il VI Programma quadro dell'Unione europea, con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei Paesi terzi, atteso che è op-

portuno agevolare l'accesso dei ricercatori creando una procedura indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'Istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno, valutata l'importanza del contributo dell'immigrazione d'eccellenza nell'ambito della ricerca accademica nazionale,

impegna il Governo:

a dare piena applicazione alla direttiva 2005/71/CE e al relativo decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, al fine di rendere pienamente operative le procedure per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri, a fini di ricerca scientifica.

EMENDAMENTI

1.0.1

PITTONI, ADERENTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Acquisto di beni e servizi per la didattica e la ricerca)

1. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 100.000 euro per l'anno 2008 e 50.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dal seguente:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».

1.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta negli enti di ricerca)

1. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano anche alla nomina a tempo indeterminato dei ricercatori, dei primi ricercatori e dei dirigenti di ricerca proposta dai competenti organi degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso la commissione di cui al predetto comma 9, nominata dal Consiglio universitario nazionale, è costituita da tre dirigenti di ricerca appartenenti all'ambito disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata».

1.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento del servizio prestato)

1. Ai fini della ricostruzione di carriera dei professori ordinari e associati e dei ricercatori è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Misure per la qualità del sistema universitario*). – 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ripartita in base ai risultati della valutazione effettuata, ai sensi del comma 139 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le percentuali saranno progressivamente incrementate negli anni successivi».

2.2

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.3

VITA, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell'offerta formativa».

2.4

CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prendendo in considerazione anche quelli svolti presso sedi didattiche decentrate delle università».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del medesimo comma.

2.5

MARCUCCI, CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche decentrate delle università».

2.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) La qualità e la quantità delle applicazioni scientifiche e industriali».

2.200

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la fruibilità pubblica dei beni appartenenti al patrimonio delle Università, particolarmente rilevanti per la qualità,

l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, i criteri e le misure finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dei beni mobili ed immobili di proprietà delle Università o ad esse affidati, con particolare riferimento all'inalienabilità di determinate categorie di beni. Restano comunque fermi i vincoli, le tutele e le procedure di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

2.7

POSSA, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.8

MARCUCCI, CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2009».

2.9

ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO

Al comma 2, dopo la parola: «sentiti», inserire le seguenti: «il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),».

2.10

CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

2.11

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c)».

2.12

D'ALIA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I commi 138, 139, 140, 141 e 142 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati. Sono ripristinati il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI, LI GOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca,

visto l'articolo 2 recante misure per la qualità del sistema universitario;

considerato quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo;

apprezzato che il numero di ricercatori di cui l'Unione dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, è pari a 700.000 unità;

considerato altresì il valore strategico della ricerca scientifica universitaria quale fondamento basilare del progresso culturale, tecnologico ed economico del Paese,

impegna il Governo, già a partire dalla legge finanziaria per il 2009, a stanziare il 3 per cento del PIL nazionale a favore della ricerca.

G2.101

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI, LI GOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca,

visto l'articolo 2, recante misure per la qualità del sistema universitario,

considerato quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando

l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo;

apprezzato che il numero di ricercatori di cui l'Unione dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, è pari a 700.000 unità;

considerato altresì il valore strategico della ricerca scientifica universitaria quale fondamento basilare del progresso culturale, tecnologico ed economico del Paese,

impegna il Governo a mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché i contribuenti italiani possano trasferire l'8 per mille dell'Irpef alla ricerca pubblica.

G2.200

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

considerato che, il citato decreto-legge, all'articolo 2, detta norme finalizzate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle Università, con particolare riferimento alla qualità delle sedi didattiche;

tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e della particolare necessità di tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare che caratterizza numerose sedi didattiche delle Università del nostro Paese;

impegna il Governo a garantire l'integrità e la salvaguardia del patrimonio universitario nazionale, anche, ove necessario, mediante l'adozione di misure volte all'inalienabilità di categorie di beni di particolare rilevanza storica, artistica, paesaggistica e culturale, nonché il pieno rispetto delle tutele previste e dei vincoli apposti ai sensi della legislazione vigente.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, BASTICO, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2009» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dal comma 1 a decorrere dal 2010 si fa fronte mediante le maggior entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "65"».

3.2

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'intero ammontare della borsa di studio viene erogato agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico».

3.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25-giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

3.4

PISTORIO, OLIVA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, per un importo pari a 200 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.5

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli interventi di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «Agli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli interventi di cui al comma 2 si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 3 dopo le parole: «a tale scopo,» aggiungere le seguenti: «dovranno essere vincolate per l'85 per cento agli interventi nel Mezzogiorno e per il restante 15 per cento a quelli nel Centro Nord. Le relative risorse».

3.7

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

3-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, le parole: "differenti facoltà" sono soppresse».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale».

3.0.2

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale».

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valutazione dell'attività di ricerca)

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n.382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del CUN e sentito il CIVR.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla ripartizione dei fondi Prin, nonchè dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori».

3.0.4

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valutazione dell'attività di ricerca)

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del CUN e sentito il CIVR.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla ripartizione dei fondi Prin, nonchè dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori».

3.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università)

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonchè i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3.0.6

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università)

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonchè i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3.0.7

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. I decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, determinano, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso ed alle correlate attività didattiche, anche i settori artistico-disciplinari nei quali sono raggruppati gli insegnamenti da attivare».

3.0.10

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, LI GOTTI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

3.0.12

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Studenti fuori corso)

1. Gli studenti che si iscrivano alle università fuori corso sono tenuti a versare alle medesime una penale pari a euro 200 per ogni anno fuori corso a partire dal secondo. La penale non influisce su limite previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.306».

3.0.13

DI STEFANO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Corso di formazione intensivo)

1. Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, hanno partecipato al corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono completare il percorso formativo attraverso un corso di formazione intensivo entro l'anno scolastico 2008/2009 e possono essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie».

3.0.14

DI STEFANO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riserva di posti)

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

3.0.15

D'ALIA, VITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esonero dalle tasse universitarie)

1. A decorrere dall'anno accademico 2008-2009, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o di un diploma conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, oppure di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione

lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3.0.16

D'ALIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piano di riduzione delle università statali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri di valutazione stabiliti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adotta, con regolamento governativo, un piano di riduzione delle università statali, anche attraverso accorpamento.

2. La riduzione del numero delle università, ai sensi del comma 1, non deve essere inferiore al 30 per cento. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un ateneo per ogni regione.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e le eventuali economie di spesa da esso derivanti devono essere utilizzate esclusivamente per interventi a tutela del diritto allo studio».

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio,
la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
niversitario e della ricerca (1197)**

ORDINE DEL GIORNO

G250

STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato riordinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università agli istituti, che ne fanno parte, fra cui i Conservatori di musica per l'accesso ai quali ha disposto altresì l'obbligatorietà del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

seguendo il dettaglio legislativo, i giovani che si vogliono avvicinare alla musica sin dalla scuola primaria e/o secondaria non avrebbero stimoli sufficienti nel prosieguo della loro educazione musicale, poiché il dispositivo legislativo, se attuato compiutamente, non prevede la possibilità per gli stessi di poter accedere come privatisti agli esami di conservatorio;

il talento musicale, innato o stimolato dall'applicazione e dallo studio, è visibile in età precoce ed in ogni caso ben prima il conseguimento del diploma di scuola media superiore;

né è altresì da sottovalutare quanto la formazione e la espressione musicale sia utile ai giovani, non solo a livello scolastico, ma anche e soprattutto per la loro crescita intellettuale, emotiva, psicologica e comunicativo-relazionale,

impegna il Governo:

in sede di adozione dei decreti attuativi di cui alla legge n. 508 del 1999, e prevedere la possibilità per i giovani musicisti, in virtù proprio del loro particolare percorso formativo, di poter sostenere come privatisti gli esami previsti dai corsi delle Scuole di alta formazione e specializzazione, anche se non in possesso del diploma di scuola media superiore.
